

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +4191 814 41 11
fax +4191 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Raoul Ghisletta
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 15 novembre 2020 n. 133.20 Valutazione dei rischi nelle scuole dell'infanzia

Signor deputato,

rispondiamo come segue alle domande poste dal suo atto parlamentare.

- 1. Il DECS come intende far applicare la valutazione dei rischi nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private per le docenti incinte e per le altre persone a rischio Covid-19?**
- 2. Il DSS come intende far applicare la valutazione dei rischi nelle scuole dell'infanzia per le docenti incinte e per le altre persone a rischio Covid-19?**
- 3. L'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro come intende far applicare la valutazione dei rischi nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private per le docenti incinte e per le altre persone a rischio Covid-19?**

Il Consiglio di Stato ha già trattato la tematica oggetto del presente atto parlamentare nelle sue risposte alle interpellanze n. 2030 del 28 agosto 2020 e n. 2059 del 28 settembre 2020. Rispetto a quanto precedentemente affermato, anche tenuto conto della risposta data dal Consiglio federale all'interrogazione 20.1051 del 24 settembre 2020 presentata dalla Consigliera agli Stati Carobbio, la posizione del Consiglio di Stato non è cambiata.

Come osservato dal Consiglio federale nella presa di posizione sull'interrogazione Carobbio, i Cantoni, i Comuni e le corporazioni di diritto pubblico nella loro qualità di datori di lavoro, benché non sottostiano di principio alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL), devono rispettare le disposizioni in materia di protezione delle lavoratrici incinte, indipendentemente dal tipo di lavoro da esse svolto. L'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (ordinanza Covid-19 situazione particolare), prevede che *i datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il distanziamento*. In particolare, le linee guida per i datori di lavoro sulla protezione della salute sul posto di lavoro durante la pandemia emanate dalla Segreteria di stato dell'economia (SECO) prevedono che in caso di esposizione al SARS-CoV-2, il pericolo per la salute della madre e del bambino deve essere valutato tenendo conto delle attività e delle misure di protezione adottate. Se sul posto di lavoro le regole di comportamento e di igiene vengono sistematicamente rispettate, nella maggior parte dei casi la probabilità di esposizione si riduce fortemente.

Ora, volendo anche ammettere che il lavoro di una docente di scuola dell'infanzia incinta in periodo di pandemia da Covid-19 possa essere considerato alla stregua di un lavoro pericoloso o gravoso durante la gravidanza e la maternità, ciò che il Consiglio federale nella sua presa di posizione non sembra aver escluso a priori, lo scrivente Governo non ritiene che debba essere eseguita un'analisi di rischio ai sensi dell'art. 63 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1), poiché le misure da adottare risultanti dalla stessa corrisponderebbero a quanto l'UFSP e la SECO hanno elaborato per tutti i settori dell'economia già a far tempo dall'insorgere della pandemia. Essendo ormai note le modalità di trasmissione del virus e che queste non differiscono dal tipo di lavoro, un'analisi del rischio da parte di un esperto competente ai sensi dell'art. 63 OLL1 per quanto riguarda l'attività delle docenti delle scuole dell'infanzia in gravidanza non porterebbe né ad individuare ulteriori rischi al di fuori del contagio dell'agente patogeno, né ad altre misure di protezione per ovviare a questo rischio per rapporto a quelle già elaborate dall'UFSP e dalla SECO, segnatamente i provvedimenti di prevenzione secondo il principio STOP (Sostituzione - Tecniche - Organizzative - Personali) che ogni datore di lavoro deve applicare nella sua azienda, ben descritte all'art. 10 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare.

Ad ogni buon conto, con la modifica dell'Ordinanza 3 COVID-19 del 18 gennaio 2021 sono state previste delle misure particolari per la tutela dei docenti e delle docenti vulnerabili non vaccinati (art. 27a cpv. 10) e delle donne incinte. Innanzitutto si permette ai lavoratori particolarmente a rischio di adempiere da casa i loro obblighi lavorativi (art. 27a cpv. 1). In secondo luogo, qualora non sia possibile adempiere da casa gli obblighi lavorativi abituali, si permette al datore di lavoro di assegnare loro un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa (art. 27a cpv. 2). Se tuttavia per motivi aziendali è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio (come nel caso dell'insegnamento in presenza), questi ultimi possono essere occupati nella loro attività abituale sul posto di lavoro se la postazione di lavoro è organizzata in modo adeguato (art. 27a cpv. 3). Le docenti incinte e i docenti e le docenti vulnerabili ai sensi dell'art. 27a cpv. 10 e 11, concetto ben delimitato dalle precisazioni dell'allegato 7 "Precisazioni mediche sulle malattie che rendono le persone interessate particolarmente a rischio", possono rivolgersi alla propria direzione scolastica segnalando di rientrare tra i docenti vulnerabili. La direzione consegnerà un modulo da riempire e informerà la persona sulla procedura prevista.

In ragione degli argomenti fin qui esposti, il Consiglio di Stato non ritiene che una valutazione dei rischi per le donne incinte che lavorano nelle scuole dell'infanzia debba essere effettuata.

Per l'allestimento della presente risposta sono state impiegate circa 3 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri